



Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

*V° di subire
la pubblicazione*

Sovraind. 11/22

17 GIU. 2022

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

Decreto di omologa del piano del consumatore

Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10 maggio 2022, osserva quanto segue.

Veniva proposta procedura di composizione familiare della crisi da sovra indebitamento (piano del consumatore) da NATOLI ANTONELLA [REDACTED] C.F. [REDACTED] e SPINA ALESSANDRO (nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED], nonché da NATOLI MARIO (nato a [REDACTED] e PISCIOTTA MARGHERITA (nata a [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED] assistiti dall'avv. Fabio Staiano (C.F. [REDACTED], in forza di separata procura versata in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in [REDACTED] (pec: [REDACTED]).

I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.

Esaminati gli atti, il ricorso, la relazione particolareggiata depositata dal gestore, Avv. Camillo Bruno, l'integrazione pervenuta in merito alla precisazione dei crediti, l'opposizione all'omologa del creditore Banca Sistema, il giudice adito ritiene, in primo luogo, chiaramente esauditi i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità alla procedura menzionata e in particolare:

a) i debitori possono tutti essere qualificati come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 co. 2 L.3/2012 e gli stessi possono essere considerati un unico nucleo familiare ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 della L.03/2012, in quanto: Natoli Antonella e Spina Alessandro sono sposati in separazione dei beni, Natoli Antonella è figlia di Natoli Mario e Pisciotta Margherita, Natoli Mario e Pisciotta Margherita sono sposati in comunione dei beni, il mutuo ipotecario (che costituisce il debito maggiormente incidente sul patrimonio dei debitori) è stato sottoscritto da Natoli Antonella e Natoli Mario ed attraverso tale mutuo Natoli Antonella ha acquistato l'abitazione destinata a casa familiare; b) i debitori si trovano in uno stato di sovraindebitamento, tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012: in effetti,

a fronte dei redditi disponibili, generati attraverso lo stipendio di Spina Alessandro (pari a circa € 1.600,00/mese) e la pensione di Natoli Mario (pari a circa € 1.690,00 al mese), i quali sommati tra loro risultano pari a circa € 3.290,00 mensili al netto delle trattenute sul quinto dello stipendio, detratto quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare Spina A.- Natoli A. pari ad € 1.604,30 e quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare Natoli M. – Pisciotta M. pari ad € 1.364,98 residua poco più di 300,00 euro, a fronte di un monte rate pari ad € 1.113,00; c) i debitori – come specificamente attestato dal gestore - istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012, non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012, non hanno subito, per cause imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore e, infine, hanno presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello scrivente.

LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE.

Tanto premesso, nella relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. 3/12, il gestore ha accertato quanto segue: *“Circa le cause che hanno condotto il nucleo familiare alla situazione di sovra indebitamento attuale, possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti alla sfera personale. Chi scrive non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda e negli incontri con i debitori del 10/02/2022 e dello 11/02/2022, nonché di quanto riportato nel ricorso ed a tali documenti si fa integrale rinvio. Va evidenziato che quanto dedotto dai ricorrenti, relativamente al progressivo indebitamento, è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che il debito iniziale, costituito dal mutuo ipotecario, ha, progressivamente, innestato la necessità di contrarre nuovi debiti sia per cercare di pagare rate di mutuo sempre più difficili da soddisfare, sia per soddisfare esigenze familiari, fino a condurre i debitori all'impossibilità di farvi fronte. Va evidenziato che, in particolare, per quanto attiene i finanziamenti diversi dal mutuo, il sig. Natoli Mario e il sig. Spina Alessandro hanno contratto finanziamenti, senza ottenere MAI alcun diniego da parte delle finanziarie, le quali non hanno operato alcun controllo preventivo sulla possibilità, da parte dei debitori, di sopportare il peso delle rate in relazione ai costi necessari al sostentamento proprio e delle proprie famiglie”*.

Più in particolare, *“nell'anno 2006 la Natoli Antonella acquista un immobile (oggi oggetto di espropriazione immobiliare) con l'aiuto del padre, Natoli Mario, in vista dell'imminente matrimonio con Spina Alessandro (celebrato il 15/06/2007), così da avere un appartamento da destinare ad abitazione della famiglia. L'immobile viene acquistato per un prezzo di € 207.000,00,*

parte del quale viene pagato dal Natoli Mario ed altra parte viene pagato mediante erogazione di un mutuo con Banca Popolare di Novara S.p.a. (rep.25819 - racc.10031 del 2006) che viene erogato per € 160.000,00 per una durata di 25 anni e 300 rate da circa € 784,00 con tasso misto (variabile con possibilità di trasformazione in fisso). Dal 2006 fino al 2009 il pagamento delle rate avviene con regolarità, poiché la rata in rapporto al reddito prodotto dalla famiglia Spina-Natoli risultava sostenibile: il sig. Spina già dipendente a tempo indeterminato di Albergo Paradiso S.p.a. con uno stipendio di circa € 1.300,00 al mese e la sig.ra Natoli Antonella con uno stipendio medio mensile di € 200/300 per un lavoro part time sempre per Albergo Paradiso S.p.a. riuscivano a pagare la rata di mutuo pari a circa €784,00, utilizzando quanto rimaneva per le spese ordinarie correnti. Tuttavia, sul finire del 2009 la società Albergo Paradiso S.p.a. cedeva la gestione del proprio ristorante ad una nuova società, la Galà Eventi di Paolo Tortora (come dichiarato dal sig. Spina, ma in realtà si trattava delle Terrezza Paradiso s.r.l. sempre di Paolo Tortora come risulta da alcune buste paga dell'epoca), la quale, come riferito sia da Spina che da Natoli Antonella, non provvedeva a pagare con puntualità i dipendenti, arrivando anche a ritardi di quattro mesi nel periodo 2012-2016. Durante tale periodo (2009-2010) Spina iniziò a ricorrere all'aiuto del suocero (Natoli Mario) per provvedere alle esigenze familiari ed anche al credito al consumo, per ovviare ai ritardi nell'erogazione degli stipendi. Tuttavia, nell'anno 2010 i sigg.ri Natoli Mario e Natoli Antonella vennero contattati da un funzionario della Banca Popolare di Novara (di tale evento chiaramente non vi è prova, tuttavia nella documentazione è stata rinvenuta una simulazione di mutuo del 23/06/2010 intestata a Natoli Mario e Antonella per un'ipotesi denominata "mutuo cambia e ricarica tasso variabile" ed inoltre dal contratto di mutuo del 2006 non si evince alcuna polizza vita), il quale suggerisce loro di rinegoziare il mutuo del 2006 in quanto non assistito da una polizza vita che coprisse il rischio caso morte (soprattutto del sig. Natoli Mario), anche per poter ottenere un prestito di liquidità. Tale possibilità appare al nucleo familiare quale vera e propria "manna dal cielo" per poter avere quella liquidità necessaria a far fronte al pagamento intermittente degli stipendi dello Spina. Così, in data 19/07/2010 i sigg.ri Natoli Mario e Natoli Antonella contraggono un nuovo mutuo sempre con Banca Popolare di Novara S.p.a. (rep.29921 – racc. 13031) per un importo complessivo di € 177.355,89 da estinguersi in 228 mesi (garantito da ipoteca di secondo grado formale – primo sostanziale), di cui € 146.753,00 da destinare alla rinegoziazione (rectius estinzione) del mutuo del 2006 ed € 30.602,89 per esigenze finanziarie diverse; le due erogazioni venivano scontate attraverso due distinti piani di ammortamento (...). Come detto in precedenza, la situazione finanziaria della famiglia Spina – Natoli si complicò ulteriormente nel periodo 2012 – 2016, sia perché i pagamenti di Spina non erano regolari, sia

perché il 27/05/2013 nacque la figlia della giovane coppia e le spese aumentarono. Così in data 25/09/2013 i sigg.ri Natoli Mario e Natoli Antonella chiesero alla Banca Popolare di Novara una sospensione del mutuo (che per la prima volta in tale documento troviamo nominato come "finanziamento n.045-7276166 cambia" e "finanziamento 045-7281683 ricarica"), ottenendo una sospensione per 20 mesi dalla rata 31/01/2012 alla rata 31/08/2013 ovvero per 20 rate già risultate impagate, con l'impegno di riprendere i pagamenti dalla rata con scadenza 30/09/2013 e la traslazione del piano di ammortamento con proroga della scadenza di 20 mesi al 31/03/2031 (v. art. 2 Atto integrativo per sospensione mutuo). (...). Va evidenziato che ad oggi il nucleo familiare Spina – Natoli ha maturato anche un debito consistente nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione e che, infine, su una situazione finanziaria già grave si è innestata la vicenda pandemica che ha costretto il sig. Spina ad una cassa integrazione per venti mesi, dalla quale solo recentemente è uscito.

Le stesse vicissitudini appena narrate, dalla prospettiva di Natoli Mario sono sostanzialmente identiche, differenziandosi per le seguenti circostanze: nel 2009 il sig. Natoli Mario con la moglie Pisciotta Margherita decide di dar fondo ai propri risparmi, che ammontavano a circa € 20.000,00, per far sposare anche l'altra figlia Mariarosaria. Così nel 2012, per aiutare Antonella e suo marito Alessandro, il Natoli Mario chiese un prestito contro cessione del quinto a Prestitalia per un importo di € 22.140,00 lordi, che poi estinse a marzo/aprile 2016 mediante un altro contratto di cessione del quinto fatto con Inps-Banca di Sassari per € 26.400,00, che successivamente estinse mediante un altro contratto di cessione del quinto fatto con ADV Finance in data 30/03/2020 per un importo totale di € 28.080,00 che viene regolarmente pagato, proprio perché ritenuto alla fonte. Il Natoli Mario ha dichiarato che fino al 2011 ha potuto aiutare la figlia ed il genero senza chiedere prestiti, poiché oltre alla pensione percepiva un reddito aggiuntivo grazie ad un contratto di consulenza per un'azienda sempre del settore alberghiero che gli garantiva un'entrata ulteriore di circa € 1700,00, come dimostra la dichiarazione PF del 2010 per redditi 2009. Per quanto riguarda il sovraindebitamento di Pisciotta Margherita (sposata in comunione dei beni con Natoli Mario) le vicende risultano identiche, con la differenza che non ha mai sottoscritto in prima persona alcun contratto di finanziamento, mentre per quanto attiene Natoli Antonella possiamo rilevare che al di là del contratto di mutuo non ha mai sottoscritto altri contratti di finanziamento, rinvenendosi tra i suoi debiti, oltre quello del mutuo, solo quelli con ADER". Da quanto riportato nella relazione del gestore, emerge che l'indebitamento si è stratificato nel tempo per far fronte con la massima diligenza possibile ai debiti contratti. D'altra parte, il denaro chiesto in prestito è stato sempre utilizzato per acquisti di cui ha beneficiato il nucleo familiare: l'acquisto dell'immobile

adibito a casa familiare Spina-Natoli; far fronte alle esigenze familiari messe in crisi da una retribuzione non erogata con costanza a Spina Alessandro nel periodo 2010-2016. Infine, l'acuirsi della crisi dovuto alla pandemia da Covid 19 ha costretto il sig. Spina alla cassa integrazione per 20 mesi, come dimostra il modello 730/2021 per i redditi 2020. Con riferimento, poi, alla diligenza impiegata dai creditori istituzionali finanziari nell'erogazione del credito e nella valutazione del merito creditizio, il gestore osservava che *“gli importi erogati, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti risultano alquanto incoerenti con i redditi disponibili e, poi nel corso del tempo, in considerazione dei finanziamenti già in essere. (...) 2010 mutuo concesso da Banca Popolare di Novara per originari € 177.355,89: Natoli Antonella era priva di reddito, mentre Natoli Mario aveva un reddito pari ad € 28.560,00 (v. PF redditi 2010). Anche in questo caso è evidente che l'istituto non avrebbe dovuto concedere il credito, peraltro elaborando due piani di ammortamenti la cui rata complessiva ammontava ad € 950,00 circa. Come evidenziato nei due modelli di calcolo elaborati, allegati alla presente, in rapporto alle entrate del 2009 (dichiarazione PF 2010) quantificate in € 2.381,00, che considerava l'entrata straordinaria costituita da un contratto di consulenza del sig. Natoli che affiancava l'entrata garantita dalla pensione, considerando che il nucleo familiare del sig. Natoli era all'epoca costituito da tre componenti, l'importo massimo che la banca avrebbe potuto erogare avrebbe potuto essere pari ad € 316.063,00, e quindi in apparenza il prestito erogato sarebbe stato congruo. Tuttavia, a parere di chi scrive, l'istituto di credito non valutò la temporaneità del contratto di consulenza, alterando in tal modo il criterio di calcolo, che invece avrebbe dovuto tener conto del dato riferito alla sola pensione. Infatti se andiamo a sviluppare nuovamente il calcolo partendo da questo dato avremo i seguenti risultati: pensione netta a € 1.670,00, nucleo familiare composto sempre da tre persone, il limite massimo erogabile sarebbe stato pari ad € 136.086,03 e quindi la valutazione non sarebbe stata congrua”*. E ancora: *“2020: contratto di prestito al consumo ADV Finance concesso a Natoli Mario, erogato €19.633,37 da restituire in 120 mesi con una rata di € 234,00; totale da restituire € 28.080,00. Anche in questo caso il modello di calcolo sviluppato evidenzia che, a fronte di un'entrata pari ad € 1.640,00 (costituita dalla sola pensione del Natoli) ed un nucleo familiare composto da 2 persone, l'ammontare massimo da poter concedere avrebbe dovuto non superare € 14.320,60”*.

LA PROPOSTA DI PIANO.

Passando ora al contenuto della proposta di piano, va evidenziato che i debitori dispongono di un'entrata derivante dal rapporto di lavoro subordinato di Spina Alessandro pari a circa € 1.600,00 e

di un'entrata derivante dalla pensione di Natoli Mario pari a circa € 1.690,00. La somma che viene messa a disposizione dei creditori è pari ad € 1.406,70 al mese, ricavata dalla somma tra la quota disponibile dallo stipendio mensile del sig. Spina e della pensione del sig. Natoli, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, somma alla quale viene aggiunta quella ulteriore di euro 70,00 messe a disposizione da Natoli Antonella ed euro 30,00 messe a disposizione da Pisciotta Margherita, per un totale rata pari ad € 1.506,70 (a condizione della sospensione di ogni trattenuta sul cedolino pensione di Natoli Mario e sulla busta paga di Spina Alessandro). La durata prevista è di 9 anni e 9 mesi (105 mesi), con una percentuale media di soddisfazione dei creditori del 67,76%. Tenendo conto delle classi di creditori, esso intende soddisfare con le prime 12 rate integralmente i crediti prededucibili e parte del credito garantito da ipoteca. Con le successive 77 rate il credito ipotecario sarà interamente soddisfatto. A seguire saranno soddisfatti i creditori privilegiati e quindi i creditori chirografari, tra i quali sono stati ricompresi anche i crediti degradati una volta soddisfatta la parte garantita dall'ipoteca o dal privilegio. Con riferimento alla convenienza del piano, il gestore ha osservato che essa *“risiede nella possibilità di soddisfare, sebbene parzialmente, tutti i creditori del gruppo familiare, laddove la vendita del cespite, se realmente dovesse avvenire, lascerebbe parzialmente soddisfatto il solo creditore privilegiato. Inoltre, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non solo il fresh start dei debitori, ma permetterebbe di ricondurre questi ultimi ad una migliore integrazione sociale, essendoci, nel caso specifico, debitori appartenenti a categorie protette”*. In specie, la vendita all'asta non garantirebbe una pari soddisfazione, atteso che l'immobile sarebbe stato posto in asta per la somma di €118.000,00 (come da perizia estimatoria) e che l'offerta minima sarebbe stata pari ad € 88.500,00. Per l'esecuzione del piano è stata prevista, infine, l'apertura di un conto corrente cointestato tra i debitori dal quale rendere i bonifici mensili a favore dei creditori. Il gestore ha quindi attestato sia la completezza della documentazione, sia la diligenza dei debitori, sia la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'UDIENZA FISSATA PER L'OMOLOGA E L'INDAGINE SUL MERITO CREDITIZIO

Il giudice adito, in data 29.03.2022, emetteva decreto ex art. 12 bis L. 3/12, ordinando la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, sez. esecuzioni, Dott. Ardituro, RG. 173/2021, nonché la trattenuta mensile sulla pensione di Natoli Mario, dovuta in forza della cessione del quinto, pari ad euro 234,00 in favore di Banca Sistema, e fissava udienza per la discussione sull'omologa al 10 maggio 2022. A tale udienza il creditore ipotecario Dott. Antonio Procida, rappresentato in giudizio dallo studio D'Aragona, non si

opponeva all'omologa del piano del consumatore familiare. Tuttavia, il gestore Avv. Camillo Bruno rilevava l'opposizione all'omologa sollevata dal creditore cessionario del quinto della pensione del Sig. Mario Natoli, ossia il creditore Banca Sistema, depositando le relative osservazioni. La memoria di replica del gestore, in particolare, come già la relazione particolareggiata versata in atti, evidenziava ancora più in dettaglio che il creditore ADV Finance non svolse in modo diligente le verifiche sul merito creditizio del Sig. Natoli, sicché Banca Sistema, cessionaria di tale creditore, non poteva considerarsi legittimata ad opporsi all'omologa del piano. Invero, il nuovo co. 3-bis dell'art. 9, l. 3/2012, introdotto in sede di conversione del c.d. "Decreto Ristori" (convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176), prevede l'obbligo per l'Organismo di Composizione della Crisi, nella propria relazione, di indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, *"il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile"*. L'OCC, pertanto, deve operare un'attenta valutazione della diligenza dell'istituto di credito, al fine di valutare se, al momento della concessione del finanziamento, sussistessero le necessarie condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento risultasse prevedibile. Lo stesso art. 124-bis, comma 1, D.Lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. "Testo Unico Bancario") sul punto impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente: tale controllo rappresenta, infatti, un corollario del più ampio onere di diligenza del creditore-finanziatore, posto non soltanto a tutela del consumatore, ma altresì a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito.

A tali linee normative, giova aggiungere ulteriori osservazioni in materia di responsabilità precontrattuale. In materia di contratti bancari, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'annoverare tra le fattispecie generatrici di responsabilità precontrattuale non soltanto la mancata conclusione del contratto per rottura ingiustificata delle trattative e la conclusione del contratto invalido o non conveniente, ma altresì per la violazione degli obblighi informativi nella fase delle trattative anteriori alla stipula del contratto. Invero, il combinato disposto di cui all'art. 1337 c.c e all'art. 127, D. lgs. 385/1993 (TUB) fa obbligo alle banche di comportarsi in conformità ai generali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, in sede di esecuzione del contratto, nonché nella fase precedente delle trattative. In sede precontrattuale, pertanto, integrano tale parametro della buona fede una molteplicità di condotte, per entrambe le parti del rapporto, condotte che implicano il più ampio dovere di leale trattamento. In particolare, i contraenti sono

tenuti a rappresentare correttamente le caratteristiche delle prestazioni ed attribuzioni che intendono assumere, oltre alle circostanze obiettive - conosciute o rilevabili attraverso la dovuta diligenza - che possono rendere invalido il contratto stipulando. La giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato che nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza si estendono anche alle “*obbligazioni collaterali*” (Cass. civ. 16.11.2000, n. 14865), ossia i profili di protezione, informazione e leale collaborazione che devono intercorrere nella relazione tra i contraenti, *a fortiori* laddove vi sia uno squilibrio informativo tra gli stessi.

Per quanto ci occupa, nell'alveo di tali obblighi collaterali è senz'altro possibile e doveroso far rientrare altresì la condotta richiesta al finanziatore dall'art. 124-bis, co. 1 TUB di valutazione del merito creditizio del consumatore. Tale operazione, parte integrante delle attività demandate all'ente finanziatore nella fase delle trattative, a parere del giudice adito, che in ciò aderisce alle valutazioni del gestore, non è stata condotta opportunamente nel caso di specie. Invero, dall'interpretazione letterale della norma in esame emerge come tale onere valutativo gravi principalmente sul finanziatore che potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso, peraltro avvalendosi di banche dati pertinenti. La lettura sistematica della norma, poi, avvalorata tale opzione ermeneutica, valorizzando il grave squilibrio conoscitivo che affligge il consumatore, nonché i suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Con tutte evidenze emerge la maggiore qualificazione delle società finanziarie - che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela - a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore rispetto al debitore stesso, i cui profili di colpa eventualmente configurabili sarebbero in ogni caso assorbiti da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Trib. Napoli Nord, 21.04.2021 R.G. 2228/2020; Trib. Napoli Nord, 11.07.2021, R.G. 15/2020).

L'art. 9, co. 3-bis l. 3/2012 demanda all'OCC l'accertamento della diligenza impiegata, nell'analisi del merito creditizio, dagli istituti di credito in vista della stesura del piano del consumatore, adempimento adeguatamente eseguito dal gestore Avv. Bruno (cfr. pagg. 14-15 del piano). In particolare, il gestore osserva che gli importi erogati dai diversi finanziatori, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti, risultano incoerenti con i redditi disponibili e, poi nel corso del tempo, in considerazione dei finanziamenti già in essere. Invero, in nessuno dei contratti di concessione del credito vi è traccia di una minima valutazione del rischio, in quanto gli istituti concedenti, invece di considerare il merito creditizio, consultando le banche dati ovvero facendosi dettagliatamente illustrare le necessità economiche del nucleo familiare e le entrate, tendevano ad

erogare prestiti su prestiti, facendo aumentare le spese e gli interessi in loro favore, basandosi sul solo reddito da lavoro dipendente - poi pensione - del sig. Natoli Mario.

Nondimeno, l'eccezione sul punto sollevata da Bancasistema nelle contestazioni mosse al piano intende giustificare la concessione del credito da parte di ADV Finance in ragione dell'omissione del Sig. Natoli in sede precontrattuale di informare in merito al mutuo ipotecario in essere con la Banca Popolare di Novara, dato che, qualora conosciuto dall'istituto cedente, l'avrebbe condotto a rifiutare la richiesta di concessione del credito.

Appare chiaro, alla luce dei profili sopra esaminati, come tale informativa sarebbe stata senz'altro agevole da ricostruire da parte dell'ente finanziatore in ragione delle ampie possibilità di indagine concessegli dall'impiego di banche dati. Ne consegue che la responsabilità precontrattuale - che Bancasistema addebita al Sig. Natoli - semmai sarebbe configurabile in capo alla ADV Finance, la quale ha operato una concessione del credito in mancanza delle opportune indagini sul merito creditizio del consumatore, violando le obbligazioni collaterali, nel caso di specie gli oneri informativi, che in sede di trattative costituiscono precondizioni necessarie alla successiva e valida stipula del contratto.

L'illecito precontrattuale genera conseguenze eterogenee, tra le quali in tale sede assume rilevanza la condizione processuale prevista dall'art. 12, co. 3-ter, l. 3/2012: una volta operato l'accertamento da parte dell'Organo di Composizione della Crisi ex art. 9, co. 3-bis, l. 3/2012, l'art. 12, co. 3-ter l. 3/2012 esclude, infatti, la possibilità per l'istituto di credito di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nonché far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (*"I creditori che al momento della concessione dei finanziamenti non hanno provveduto alla corretta verifica del merito creditizio del debitore [...] non possono presentare opposizione all'omologazione del piano del consumatore, proposto ex artt. 7 ss. L. 3/2012. Come evidenzia il tribunale, nel caso di specie trova applicazione l'art. 12 bis, comma 3 bis, L. 3/2012, secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis D.lgs. 385/1993 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"* Trib. Roma sez. fallimentare, 05.11.2021; *"Il consumatore che abbia chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull'obbligo e la capacità dell'intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall'art. 124 bis del T.U.B., non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziatore informazioni false e rilevanti agli effetti della suddetta*

*valutazione. Pertanto, nella valutazione della meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche avere riguardo alla diligenza del creditore e al rispetto da parte di questi del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio. Sicché l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore” Trib. Messina, 20.12.2021, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26388>). La disposizione, pertanto, sanziona la condotta negligente del finanziatore attraverso il limite processuale dell'inammissibilità, in un'ottica deflattiva e *latu sensu* punitiva per il creditore qualificato negligente che abbia sottovalutato tali profili di accertamento.*

LE CONTESTAZIONI DEL CREDITORE OPPONENTE

Sebbene da tali rilievi emerga l'inammissibilità dell'opposizione da parte di Banca Sistema, cionondimeno il giudice adito ritiene di valutare il merito dell'opposizione all'omologa per ragioni di completezza e quindi di passare in rassegna le contestazioni sollevate dall'istituto creditore, che si possono così riassumere:

- contestazione relativa alla formazione di un'unica massa attiva per i debitori; richiesta di integrazione dell'elenco dei beni “prontamente liquidabili” di Spina Alessandro con aggiunta del TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità;
- mancanza di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- difetto del requisito di meritevolezza per Natoli Mario;
- contestazioni alle considerazioni del gestore sulla verifica del merito di credito svolta dai soggetti finanziatori.

Anzitutto, il profilo di illegittimità del piano censurato da Banca Sistema per violazione dell'art. 7-bis, co. 3, l. 3/2012 non è condivisibile. In particolare, il creditore lamenta la mancata distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore, conseguentemente richiedendo di modificare il piano in ossequio al principio della personalità della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Tuttavia, la stessa *ratio* ispiratrice dell'istituto si pone in senso diametralmente opposto all'osservazione del creditore opponente. La garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. trova invero nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento parziale deroga che si giustifica alla luce dello scopo di siffatta legislazione, ovvero sia contemperare l'interesse del creditore all'esatto adempimento con quello del sovraindebitato alla ristrutturazione della propria

esposizione debitoria complessiva e, come nel caso di specie, familiare (*“In particolare, il legislatore, con il piano del consumatore, riservando tale meccanismo alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha voluto porre un freno a quelle posizioni debitorie occasionate dal cosiddetto credito al consumo e allineare la legislazione italiana alle direttrici degli ordinamenti extra nazionali in materia di sovraindebitamento, senza, tuttavia, che tale opportunità si traducesse in uno strumento volto ad aggirare la normativa civile preesistente”* Trib. Novara, 25.07.2017).

Tali considerazioni sono applicabili *a fortiori* alla *species* di piano del consumatore familiare ex art. 7-bis, l. 3/2012: tale istituto di carattere generale mira invero a *“risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco [...]”* (Trib. Mantova, 31.05.2021, <http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/25473>). In particolare, l’emergenza pandemica e conseguentemente socio-economica degli ultimi anni ha posto in luce le profonde difficoltà cui i consumatori e le famiglie possono andare incontro, rendendo evidente l’opportunità di un’adeguata disciplina. La l. 3/2012 ante novella consentiva perlomeno ai debitori coniugati di proporre una domanda congiunta finalizzata alla ristrutturazione del debito mediante un piano del consumatore, nel caso in cui il sovraindebitamento fosse generato da obbligazioni contratte per il soddisfacimento dei bisogni familiari più che del singolo: il sovraindebitamento consumeristico si prestava a regolare la fattispecie, dal momento che i coniugi, quand’anche abbiano patrimoni distinti, vedono inevitabilmente sovrapporsi i rispettivi destini finanziari, scontando vicendevolmente le rispettive avversità (*“La proposta di un piano del consumatore “di gruppo” o “relativo al nucleo familiare” non può trovare accoglimento in mancanza di idonea divisione delle masse patrimoniali attive e passive. L’assenza di una previsione di legge in tal senso implica la necessaria distinzione dei piani relativi a ciascun consumatore determinandosi, diversamente, una violazione dell’art. 2740 c.c.”* Trib. Novara, 25.07.2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19281>; *“Va ritenuto che non è causa di inammissibilità la proposta congiuntamente effettuata dai coniugi poiché va ritenuto che essi rientrano nello stesso nucleo familiare ed in regime di comunione dei beni avendo messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e le masse passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che tra l’altro ha origine comune nella contrazione dei debiti essenzialmente familiari ed è riferibile ad entrambi i coniugi che assumono la qualifica di consumatori”* Trib. Napoli, 02.04.2019, n. 624, <https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2019/04/trib-napoli-sent-624-del-02.04.2019.pdf>). La l. 176/2020, di conversione

del c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha introdotto specifiche norme in materia di “sovraindebitamento familiare”, finalmente offrendo una soluzione specifica: i membri della stessa famiglia possono accedere insieme ad un’unica procedura di composizione della crisi qualora convivano oppure quando il sovraindebitamento presenti un’origine comune mediante l’impiego dello strumento del piano del consumatore disciplinato dagli artt. 12-bis e ss. l. n. 3/2012 (*“Preliminarmente deve essere chiarito che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare deve ritenersi ammissibile (cfr. tra le altre Trib. Mantova decreto 8.4.2018 est. Dott.ssa Laura De Simone in il sito www.ilcaso.it) come già riconosciuto in passato [...] e come ora espressamente previsto dall’art 7-bis della l. 3/2012 come introdotto dalla legge 176/2020, che riconosce ai membri di una stessa famiglia se conviventi o nel caso in cui il sovraindebitamento abbia origine comune di proporre domanda unica, condizioni che nel caso di specie sussistono. [...] Per poter ricorrere alla procedura del piano del consumatore è innanzi tutto necessario che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatore, che ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b, l. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* Trib. Livorno, 22.04.2021, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25430.pdf>). Tuttavia, tale disciplina generale presenta alcune particolarità nella *species* di sovraindebitamento familiare, poiché l’art. 7-bis nel suo III co. prevede che, in applicazione del generale principio della responsabilità patrimoniale personale, le masse attive e passive relative alla posizione di ciascun congiunto rimangono distinte, in modo da evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa (*“[...] resta ferma la necessità di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente - il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente.”* Trib. Verona, 12.05.2021, https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-12-maggio-2021-est-pagliuca_1). Ogni componente della famiglia, in virtù di questa rigorosa distinzione, pagherà il proprio debito con i propri averi, ma tutti beneficeranno di un risparmio di costi, in quanto il compenso dovuto all’OCC sarà sopportato da tutti i membri della famiglia e fra costoro ripartito proporzionalmente ai debiti di ciascuno. Nell’unica procedura si avrà una migliore performance organizzativa, poiché i

familiari potranno coordinare al meglio i reciproci apporti in funzione di una vera e propria strategia di superamento della crisi (*"[...] La possibilità per i familiari di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, infatti, in tanto ha senso in quanto è ben ragionevole ipotizzare che persone legate da rapporti di parentela o affinità abbiano interesse alla sistemazione congiunta della propria esposizione debitoria anche con modalità di allocazione delle rispettive risorse tali da consentire una ripartizione dell'attivo liquidatorio non rigorosamente limitato alle singole e distinte masse. In altri termini, atteso che le procedure di composizione della crisi [...] consentono di ritagliare sulle singole esigenze del debitore civile le modalità di ristrutturazione del debito, ben è possibile sottoporre all'accordo dei creditori un'unica soluzione negoziale con la quale il nucleo familiare- complessivamente- soddisfi l'interesse delle singole masse debitorie anche mediante una collocazione delle risorse non equanime. Il che, si badi, non vuol dire violare la previsione di cui all'art. 7 bis co. 3 l n. 3/12 in quanto non di confusione di masse si tratta ma di allocazione volontaristica delle risorse fra masse distinte che mantengono una loro identità"* Trib. Rimini, 11.022022, <http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/27123>).

In ogni caso, è necessario valutare la fattibilità della proposta tenendo presente il valore di realizzo dell'alternativa liquidatoria e soprattutto verificare che i beni offerti, pur rappresentando una porzione del patrimonio del debitore, siano idonei a realizzare il menzionato bilanciamento di interessi sotteso all'istituto. Sul punto, il Giudice ritiene che concedere l'accesso al piano attestato dal gestore possa in concreto consentire alla famiglia Natoli-Spina-Pisciotta di recuperare a pieno la propria posizione nel tessuto sociale, in armonia con lo spirito della legge 3/2012 volta ad assicurare il *fresh start* e una maggiore integrazione sociale dei debitori. Inoltre, la convenienza del piano si desume dalla possibilità di soddisfare, sebbene parzialmente, tutti i creditori del gruppo familiare, laddove la vendita del cespite, se realmente dovesse avvenire, lascerebbe parzialmente soddisfatto il solo creditore privilegiato: i proponenti, infatti, non dispongono di altri cespiti all'infuori dell'immobile - sottoposto a esecuzione - di proprietà della sola Natoli Antonella, del valore di € 118.000,00 (perizia estimatoria a firma Geom. Antonio Peraino RGE 173/2021 Trib. Napoli). Inoltre, il gestore Avv. Bruno, nei chiarimenti correlati al piano da lui redatto, opportunamente osserva che con ogni probabilità, seppure l'immobile dovesse essere aggiudicato alla prima asta, certamente non lo sarebbe per il prezzo di € 118.000,00, ma per il valore di base meno il 25%, ovvero per il valore dell'offerta minima ricevibile pari ad € 88.500,00 e che, tuttavia, appare più verosimile attendersi una prima asta deserta ed una seconda con prezzo base fissato ad € 88.500,00 con valore di un'offerta minima ricevibile pari ad € 66.375,00. Da tali rilievi emerge che il creditore

ipotecario precedente non incasserebbe mai l'importo offerto con il piano, che complessivamente porta la sua soddisfazione complessiva ad € 126.484,00, senza considerare la soddisfazione anche degli altri creditori. Pertanto, il piano del consumatore proposto dal debitore risulta decisamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, Inoltre, con il piano previsto verrebbe soddisfatta anche ADER e gli altri creditori chirografari, che allo stato, stante il pignoramento immobiliare, troverebbero scarsissima soddisfazione, dal momento che la pensione di Natoli Antonella è impignorabile.

Nondimeno, il secondo motivo di contestazione di Banca Sistema relativo alla ritenuta minore convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria rende opportuno individuare i criteri più adeguati per operare tale delicata valutazione di convenienza, presupposto necessario all'omologa del piano del consumatore. In particolare, contrariamente a quanto precisato dal creditore nel terzo motivo di contestazione sollevato, una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 che limiti l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento derivi da fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili oblitera del tutto la *ratio legis* e l'esigenza sottesa di consentire l'esdebitazione altresì al consumatore a cui è precluso l'accesso alle altre procedure concorsuali. Non può ignorarsi che il sovraindebitamento sovente non è fenomeno istantaneo, rappresentando invece l'esito di un percorso di graduale indebitamento. Pertanto, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma all'intera massa passiva (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 02.12.2020, R.G. 3/2020). Conseguentemente, le eccezioni di Banca Sistema possono essere disattese qualora prevalga l'interesse della maggioranza della massa passiva, il che, nel caso di specie, trova conferma nel consenso all'omologa del piano prestato dal creditore ipotecario.

Sul difetto del requisito di meritevolezza del Natoli Mario, si evidenzia che a fondamento di tale contestazione, il creditore pone il questionario sottoposto al Natoli in sede di erogazione del finanziamento da parte di ADV finance, cedente di Banca Sistema, ma la semplice compilazione di un questionario non esaurisce certo la responsabilità del creditore nell'eseguire l'istruttoria sul merito creditizio del debitore, in quanto ai sensi dell'art. 124 bis TUB il creditore valuta tale merito sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore, e se necessario consultando una banca dati. Sul punto, si ricordi l'art. 18 della direttiva 2014/17 UE, il quale impone l'obbligo di verifica, prevedendo che *"Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini*

della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito". Valutazione che nel caso di specie è mancata.

Da ultimo, va considerata la natura del credito derivante da cessione del quinto, e la sua possibile falcidia. È pacifico al riguardo che in ambito fallimentare la cessione del quinto non sia opponibile, in quanto il pagamento eseguito post fallimento, ancorché conseguente ad un accordo stipulato in precedenza, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f. (Cass. n. 1227/2016). Essendo pacifica la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla legge 3/2012, è da ritenersi applicabile il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti al momento dell'apertura del concorso dei creditori che, nel caso del piano del consumatore, coincide con l'omologa. Orbene, atteso che il decreto di omologa deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 12-bis, co. 7 l. 3/2012, deve ritenersi applicabile lo stesso principio alla fattispecie della cessione del quinto, con effetto a decorrere dall'omologa del piano. La questione è stata affrontata da ultimo anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 65 del 10.03.2022, che riguarda la fattispecie prevista dall'art. 8, co. 1-bis, l. 3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter, co. 1, lett. d) D.L. 137/2020, convertito dalla L. 176/2020, secondo il quale *"La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, e dalle operazioni di prestito su pegno [...]"*. Secondo la Corte, è la stessa ratio dell'art. 8, co. 1-bis, della l. 3/2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma, qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. Questo significa che il consumatore nel proporre il piano può considerare la cessione del quinto come non esistente e quindi trattare i relativi crediti come gli altri. In tal modo, è assicurata la piena attuazione alla *ratio legis* finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente debole quale il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della *par condicio creditorum*.

In materia, la giurisprudenza di merito costantemente afferma: *"In relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali, con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data di apertura del concorso non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale; questo principio può trovare applicazione nella analoga*

fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento, anche in ragione della constatazione che il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, previsione contenuta nell'art. 1 bis dell'art. 8 l. 3/2012 modificato, con effetto dal 25 dicembre 2020, dalla legge 176/2020. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva. In ragione della natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge n. 3/2012, debbono applicarsi in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum. Fra queste vi è il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 L. fall. Conseguentemente, il contratto di cessione del quinto dello stipendio non è opponibile alla procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. n. 3/2012 con riferimento ai ratei di stipendio maturati successivamente alla data di apertura del concorso. Del resto, il nuovo codice della crisi consente di inserire nella proposta di piano del consumatore la falcidia e la ristrutturazione dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è già stata introdotta nell'ordinamento dalla L. n. 176/2020 con l'inserimento del comma 1 bis nell'art. 8 della legge n. 3/2012, con effetto dal 25.12.2020" (Tribunale Verona, 05.02.2021, R.G. 10/2020, <http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/24843>); "Attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. Il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 L. fall. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. 3/2012" (Trib. Verona, 18.12.2020, R.G. 22/2020, <https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-18-dicembre-2020-est-pagliuca>); "Al fine di valorizzare il principio favor debitoris, nell'ambito della procedura del piano del consumatore prevista dall'art. 12 bis L. 3/2012, va riconosciuta la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente finanziatore di essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari" (Trib. Parma, 28 febbraio 2021, R.G. 19/2020, <https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-28-febbraio-2021-est-vernizzi>).

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis, co. 3, l. 3/12, e l'art. 7 bis L. 3/12

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Natoli Antonella, Spina Alessandro, Natoli Mario e Pisciotta Margherita,

DISPONE

che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC con le forme già indicate.

Napoli, il 7 giugno 2022

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 27/01/2012 N°3

R.G. 11/2022

G.D. DOTT. EDUARDO SAVARSE

UDIENZA 10/05/2022

INTEGRAZIONE

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA
CRISI

AVV. CAMILLO BRUNO

EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DELLO O.D.C.E.C. DI NAPOLI - MEDI'

PROTOCOLLO 04/2022

Premesso:

1. che il G.D. con proprio decreto del 29-30/03/2022 apriva la presente procedura ed il sottoscritto provvedeva in data 01/04/2022 ad effettuare le comunicazioni di rito a tutti i creditori, già versate in atti;
2. che nelle more, la ABC (Acqua Bene Comune) inviava PEC del 21/04/2022 con propria precisazione del credito nei confronti di Natoli Mario per un importo complessivo di € 448,09, relativa alla fornitura acqua per il periodo 14/06/2019 – 01/04/2022, senza alcuna precisazione circa la natura del credito ed indicando genericamente una richiesta di ulteriori interessi (non quantificati);
3. che infine, l'avv. Fabio Staiano, con PEC del 29/04/2022 informava il sottoscritto di voler rideterminare il proprio compenso in € 9.270,00.

Tanto premesso si rende necessario rideterminare l'elenco dei creditori ed il piano rate.

ELENCO CREDITORI

CREDITORE	CREDITO IN €	TIPO	FALCIDIA %	SODDISFAZIONE IN €
RED	156.190,08	IPOTECARIO	24,45	118.000,00
RED	38.190,08	DEGR.CH.	85,00	5.728,50
RED	18.371,08	CHIROGRAFO	85,00	2.755,65
BANCA SISTEMA	23.166,00	CHIROGRAFO	85,00	3.474,90
ITALO	3.576,04	CHIROGRAFO	85,00	536,40
VODAFONE	314,20	CHIROGRAFO	85,00	47,13
ADER	619,96	CHIROGRAFO	85,00	93,00 Natoli A.
ADER	25.584,33	CHIROGRAFO	85,00	3.837,60 Spina A.
ADER	1.598,13	PRIVILEGIATO	30,00	1.118,70 Natoli A.
ADER	479,40	DEGR. CH.	85,00	71,90 Natoli A.
ADER	5.528,82	PRIVILEGIATO	30,00	3.870,20 Spina A.
ADER	1.658,60	DEGR. CH.	85,00	248,80 Spina A.

COMUNE NA	234,00	CHIROGRAFO	85,00	35,10 Natoli A.
COMUNE NA	1.173,00	PRIVILEGIATO	30,00	821,10 Natoli M.
COMUNE NA	351,90	DEGR. CH	85,00	52,80 Natoli M.
COMUNE POZZ.	2.065,00	PRIVILEGIATO	30,00	619,50 Natoli-Spina
COMUNE POZZ.	1.445,50	DEGR. CH.	85,00	216,83 Natoli-Spina
COMUNE POZZ	2.577,89	CHIROGRAFO	85,00	386,70 Natoli-Spina
ABC	448,09	CHIROGRAFO	85,00	67,20 Natoli M.
OCC	10.114,39	PREDEDUZIONE	00,00	10.114,39
AVV. F. STAIANO	9.270,00	PREDEDUZIONE	00,00	9.270,00
TOTALE	260.830,98			161.365,75

N.B.: IL CREDITO DI RED € 38.190,08 NON VIENE CONSIDERATO AI FINI DEL TOTALE DEI CREDITI ANTE FALCIDIA IN QUANTO E' INTEGRATO NELLA MAGGIORE SOMMA DI € 156.190,08, ALLO STESSO MODO NON SONO COMPUTATI NEI CREDITI ADER ANTE FALCIDIA GLI IMPORTI DI € 1.658,60 E DI € 479,40, IN QUANTO INTEGRATI NELLA MAGGIORE SOMMA IN PRIVILEGIO DI € 5.528,82 E DI € 1.598,13 E QUELLO DI € 351,90 A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI GIA' INTEGRATO NELLA MAGGIOR SOMMA DI € 1.173,00, NONCHE' QUELLO DI € 1.445,50 GIA' INTEGRATO NELLA MAGGIOR SOMMA DI € 2065,00.

Percentuale media di soddisfazione dei creditori: 67,76%

DURATA 105 MESI (CIRCA 9 ANNI E 9 MESI – TERMINE 2032)

IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE € 1.506,70

TOTALE ATTRIBUITO A IPOTECARIO € 126.034,10 (118.000+5.278,5+2755,6)

CLASSI CREDITORI

PREDEDUZIONE: OCC, ADVISOR

IPOTECARI: RED SPV

PRIVILEGIATI: ADER, COMUNE DI NAPOLI, COMUNE POZZUOLI

CHIROGRAFARI: RED SPV, ADER, COMUNE NAPOLI, BANCA SISTEMA, ITALO SPV, VODAFONE, ABC.

PIANO RATE (n.b. nel piano rate il credito OCC viene inserito solo per € 6.068,65, avendo i creditori già corrisposto tre anticipi per € 200,00, € 1.822,87 ed € 2.022,87).

RATA MAX € 1.506,70

ANNO 1 RATE 1-12

CREDITORE	CREDITO	IMPORTO RATA	NUMERO RATE	RESIDUO
OCC	€ 6.068,65	€ 505,73	12	0
ADVISOR	€ 9.270,00	€ 772,50	12	0
RED SPV IP.	€ 118.000,00	€ 228,05	12 € 2.736,60	€ 115.263,40

ANNO 2 - 8 RATE 13 – 88

CREDITORE	CREDITO	IMPORTO RATA	NUMERO RATE	RESIDUO
RED SPV IP.	€ 115.263,40	€ 1.506,70	76 € 114.509,20	€ 754,20

ANNO 8 RATA 89

CREDITORE	CREDITO	IMPORTO RATA	NUMERO RATE	RESIDUO
RED SPV IP.	€ 754,20	€ 754,20	1	0

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 1.118,70	NATOLI A.	€ 188,10	1	€ 930,60
ADER PR.	€ 3.870,20	SPINA A.	€ 188,10	1	€ 3.682,10
NAPOLI PR.	€ 821,10	NATOLI M.	€ 188,10	1	€ 633,00
POZZUOLI PR	€ 619,50	SPINA E NATOLI A.	€ 188,10	1	€ 431,40

ANNO 8 RATA 90

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 930,60	NATOLI A.	€ 401,00	1	€ 529,60
ADER PR.	€ 3.682,10	SPINA A.	€ 401,00	1	€ 3.281,10
NAPOLI PR	€ 633,00	NATOLI M.	€ 401,00	1	€ 232,00
POZZUOLI PR	€ 431,40	SPINA E NATOLI A.	€ 303,70	1	€ 30,40

ANNO 8 RATA 91

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 529,60	NATOLI A.	€ 529,60	1	0
ADER PR.	€ 3.281,10	SPINA A.	€ 1.178,70	1	€ 2.102,40
NAPOLI PR	€ 232,00	NATOLI M.	€ 232,00	1	0
POZZUOLI PR	€ 30,40	SPINA E NATOLI A.	€ 30,40	1	0

ANNO 8 RATA 92

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 2.102,40	SPINA A.	€ 1.506,70	1	€ 595,70

ANNO 8 RATA 93

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 595,70	SPINA A.	€ 595,70	1	0

ANNO 8 RATA 93

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ABC	€ 67,20	NATOLI M.	€ 67,20	1	0
NAPOLI	€ 35,10	NATOLI A.	€ 35,10	1	0
NAPOLI	€ 52,80	NATOLI M.	€ 52,80	1	0
ADER	€ 93,00	NATOLI A.	€ 93,00	1	0
ADER	€ 3.837,60	SPINA A.	€ 108,70	1	€ 3.728,90
ADER	€ 248,80	SPINA A.	€ 108,70	1	€ 140,10
ADER	€ 71,91	NATOLI A.	€ 71,91	1	0
RED	€ 8.484,15	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 108,70	1	€ 8.375,45
SISTEMA	€ 3.474,90	NATOLI M.	€ 108,70	1	€ 3.366,20
ITALO	€ 536,40	SPINA A.	€ 108,70	1	€ 427,70
VODAFONE	€ 47,13	SPINA A.	€ 47,13	1	0

ANNO 8 RATA 94

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 3.728,90	SPINA A.	€ 341,65	1	€ 3.387,25
ADER	€ 140,10	SPINA A.	€ 140,10	1	0
RED	€ 8.375,45	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 341,65	1	€ 8.033,80
SISTEMA	€ 3.366,20	NATOLI M.	€ 341,65	1	€ 3.024,55
ITALO	€ 427,70	SPINA A.	€ 341,65	1	€ 86,05

ANNO 8 RATA 95

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 3.387,25	SPINA A.	€ 473,55	1	€ 2.913,70
RED	€ 8.033,80	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 473,55	1	€ 7.560,25
SISTEMA	€ 3.024,55	NATOLI M.	€ 473,55	1	€ 2.551,00
ITALO	€ 86,05	SPINA A.	€ 86,05	1	0

ANNO 9 RATA 96 - 100

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 2.913,70	SPINA A.	€ 502,20	5	€ 402,70
RED	€ 7.560,25	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 502,20	5	€ 5.049,25
SISTEMA	€ 2.551,00	NATOLI M.	€ 502,20	5 € 2.511,00	€ 40,00

ANNO 9 RATA 101

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 402,70	SPINA A.	€ 402,70	1	0
RED	€ 5.049,25	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 1.064,00	1	€ 3.985,25
SISTEMA	€ 40,00	NATOLI M.	€ 40,00	1	0

ANNO 9 RATA 102 - 104

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
RED	€ 5.049,25	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 1.506,70	3 € 4.520,10	€ 528,90

ANNO 9 RATA 105

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
RED	€ 528,90	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 528,90	1	0

Lo scrivente per il resto si riporta alla propria relazione asseverativa del 22/03/2022 e, nuovamente,

VERIFICATA

La completezza della documentazione depositata;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 L. 03/2012;

la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente del sig. Spina Alessandro, della continuità nell'erogazione della pensione a Natoli Mario, della continuità nell'erogazione della pensione di invalidità per Natoli Antonella e Pisciotta Margherita (entrambe le posizioni non sono più rivedibili dall'INPS), per il sostentamento della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori, pari ad € 1.506,70 mensili;

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della relazione già deposita, come integrata con l'aggiornamento dell'elenco creditori e dei crediti, va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 29/04/2022

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno



V° agli atti.

Il G.D.

Dott. Eduardo Savarese

(L'OCC provveda a comunicare ai creditori la nota di precisazione nelle forme di rito per l'udienza del 10 maggio prossimo)

02/05/2022

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 27/01/2012 N°3

R.G. 11/2022

G.D. DOTT. EDUARDO SAVARSE

UDIENZA 10/05/2022

INTEGRAZIONE

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA
CRISI

AVV. CAMILLO BRUNO

EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DELLO O.D.C.E.C. DI NAPOLI - MEDI'

PROTOCOLLO 04/2022

Premesso:

1. che il G.D. con proprio decreto del 29-30/03/2022 apriva la presente procedura ed il sottoscritto provvedeva in data 01/04/2022 ad effettuare le comunicazioni di rito a tutti i creditori, già versate in atti;
2. che nelle more, la ABC (Acqua Bene Comune) inviava PEC del 21/04/2022 con propria precisazione del credito nei confronti di Natoli Mario per un importo complessivo di € 448,09, relativa alla fornitura acqua per il periodo 14/06/2019 – 01/04/2022, senza alcuna precisazione circa la natura del credito ed indicando genericamente una richiesta di ulteriori interessi (non quantificati);
3. che infine, l'avv. Fabio Staiano, con PEC del 29/04/2022 informava il sottoscritto di voler rideterminare il proprio compenso in € 9.270,00.

Tanto premesso si rende necessario rideterminare l'elenco dei creditori ed il piano rate.

ELENCO CREDITORI

CREDITORE	CREDITO IN €	TIPO	FALCIDIA %	SODDISFAZIONE IN €
RED	156.190,08	IPOTECARIO	24,45	118.000,00
RED	38.190,08	DEGR.CH.	85,00	5.728,50
RED	18.371,08	CHIROGRAFO	85,00	2.755,65
BANCA SISTEMA	23.166,00	CHIROGRAFO	85,00	3.474,90
ITALO	3.576,04	CHIROGRAFO	85,00	536,40
VODAFONE	314,20	CHIROGRAFO	85,00	47,13
ADER	619,96	CHIROGRAFO	85,00	93,00 Natoli A.
ADER	25.584,33	CHIROGRAFO	85,00	3.837,60 Spina A.
ADER	1.598,13	PRIVILEGIATO	30,00	1.118,70 Natoli A.
ADER	479,40	DEGR. CH.	85,00	71,90 Natoli A.
ADER	5.528,82	PRIVILEGIATO	30,00	3.870,20 Spina A.
ADER	1.658,60	DEGR. CH.	85,00	248,80 Spina A.

COMUNE NA	234,00	CHIROGRAFO	85,00	35,10 Natoli A.
COMUNE NA	1.173,00	PRIVILEGIATO	30,00	821,10 Natoli M.
COMUNE NA	351,90	DEGR. CH	85,00	52,80 Natoli M.
COMUNE POZZ.	2.065,00	PRIVILEGIATO	30,00	619,50 Natoli-Spina
COMUNE POZZ.	1.445,50	DEGR. CH.	85,00	216,83 Natoli-Spina
COMUNE POZZ	2.577,89	CHIROGRAFO	85,00	386,70 Natoli-Spina
ABC	448,09	CHIROGRAFO	85,00	67,20 Natoli M.
OCC	10.114,39	PREDEDUZIONE	00,00	10.114,39
AVV. F. STAIANO	9.270,00	PREDEDUZIONE	00,00	9.270,00
TOTALE	260.830,98			161.365,75

N.B.: IL CREDITO DI RED € 38.190,08 NON VIENE CONSIDERATO AI FINI DEL TOTALE DEI CREDITI ANTE FALCIDA IN QUANTO E' INTEGRATO NELLA MAGGIORE SOMMA DI € 156.190,08, ALLO STESSO MODO NON SONO COMPUTATI NEI CREDITI ADER ANTE FALCIDA GLI IMPORTI DI € 1.658,60 E DI € 479,40, IN QUANTO INTEGRATI NELLA MAGGIORE SOMMA IN PRIVILEGIO DI € 5.528,82 E DI € 1.598,13 E QUELLO DI € 351,90 A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI GIA' INTEGRATO NELLA MAGGIOR SOMMA DI € 1.173,00, NONCHE' QUELLO DI € 1.445,50 GIA' INTEGRATO NELLA MAGGIOR SOMMA DI € 2065,00.

Percentuale media di soddisfazione dei creditori: 67,76%

DURATA 105 MESI (CIRCA 9 ANNI E 9 MESI – TERMINE 2032)

IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE € 1.506,70

TOTALE ATTRIBUITO A IPOTECARIO € 126.034,10 (118.000+5.278,5+2755,6)

CLASSI CREDITORI

PREDEDUZIONE: OCC, ADVISOR

IPOTECARI: RED SPV

PRIVILEGIATI: ADER, COMUNE DI NAPOLI, COMUNE POZZUOLI

CHIROGRAFARI: RED SPV, ADER, COMUNE NAPOLI, BANCA SISTEMA, ITALO SPV, VODAFONE, ABC.

PIANO RATE (n.b. nel piano rate il credito OCC viene inserito solo per € 6.068,65, avendo i creditori già corrisposto tre anticipi per € 200,00, € 1.822,87 ed € 2.022,87).

RATA MAX € 1.506,70

ANNO 1 RATE 1-12

CREDITORE	CREDITO	IMPORTO RATA	NUMERO RATE	RESIDUO
OCC	€ 6.068,65	€ 505,73	12	0
ADVISOR	€ 9.270,00	€ 772,50	12	0
RED SPV IP.	€ 118.000,00	€ 228,05	12 € 2.736,60	€ 115.263,40

ANNO 2 - 8 RATE 13 – 88

CREDITORE	CREDITO	IMPORTO RATA	NUMERO RATE	RESIDUO
RED SPV IP.	€ 115.263,40	€ 1.506,70	76 € 114.509,20	€ 754,20

ANNO 8 RATA 89

CREDITORE	CREDITO	IMPORTO RATA	NUMERO RATE	RESIDUO
RED SPV IP.	€ 754,20	€ 754,20	1	0

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 1.118,70	NATOLI A.	€ 188,10	1	€ 930,60
ADER PR.	€ 3.870,20	SPINA A.	€ 188,10	1	€ 3.682,10
NAPOLI PR.	€ 821,10	NATOLI M.	€ 188,10	1	€ 633,00
POZZUOLI PR	€ 619,50	SPINA E NATOLI A.	€ 188,10	1	€ 431,40

ANNO 8 RATA 90

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 930,60	NATOLI A.	€ 401,00	1	€ 529,60
ADER PR.	€ 3.682,10	SPINA A.	€ 401,00	1	€ 3.281,10
NAPOLI PR	€ 633,00	NATOLI M.	€ 401,00	1	€ 232,00
POZZUOLI PR	€ 431,40	SPINA E NATOLI A.	€ 303,70	1	€ 30,40

ANNO 8 RATA 91

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 529,60	NATOLI A.	€ 529,60	1	0
ADER PR.	€ 3.281,10	SPINA A.	€ 1.178,70	1	€ 2.102,40
NAPOLI PR	€ 232,00	NATOLI M.	€ 232,00	1	0
POZZUOLI PR	€ 30,40	SPINA E NATOLI A.	€ 30,40	1	0

ANNO 8 RATA 92

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 2.102,40	SPINA A.	€ 1.506,70	1	€ 595,70

ANNO 8 RATA 93

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER PR.	€ 595,70	SPINA A.	€ 595,70	1	0

ANNO 8 RATA 93

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ABC	€ 67,20	NATOLI M.	€ 67,20	1	0
NAPOLI	€ 35,10	NATOLI A.	€ 35,10	1	0
NAPOLI	€ 52,80	NATOLI M.	€ 52,80	1	0
ADER	€ 93,00	NATOLI A.	€ 93,00	1	0
ADER	€ 3.837,60	SPINA A.	€ 108,70	1	€ 3.728,90
ADER	€ 248,80	SPINA A.	€ 108,70	1	€ 140,10
ADER	€ 71,91	NATOLI A.	€ 71,91	1	0
RED	€ 8.484,15	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 108,70	1	€ 8.375,45
SISTEMA	€ 3.474,90	NATOLI M.	€ 108,70	1	€ 3.366,20
ITALO	€ 536,40	SPINA A.	€ 108,70	1	€ 427,70
VODAFONE	€ 47,13	SPINA A.	€ 47,13	1	0

ANNO 8 RATA 94

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 3.728,90	SPINA A.	€ 341,65	1	€ 3.387,25
ADER	€ 140,10	SPINA A.	€ 140,10	1	0
RED	€ 8.375,45	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 341,65	1	€ 8.033,80
SISTEMA	€ 3.366,20	NATOLI M.	€ 341,65	1	€ 3.024,55
ITALO	€ 427,70	SPINA A.	€ 341,65	1	€ 86,05

ANNO 8 RATA 95

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 3.387,25	SPINA A.	€ 473,55	1	€ 2.913,70
RED	€ 8.033,80	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 473,55	1	€ 7.560,25
SISTEMA	€ 3.024,55	NATOLI M.	€ 473,55	1	€ 2.551,00
ITALO	€ 86,05	SPINA A.	€ 86,05	1	0

ANNO 9 RATA 96 - 100

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 2.913,70	SPINA A.	€ 502,20	5	€ 402,70
RED	€ 7.560,25	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 502,20	5	€ 5.049,25
SISTEMA	€ 2.551,00	NATOLI M.	€ 502,20	5 € 2.511,00	€ 40,00

ANNO 9 RATA 101

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
ADER	€ 402,70	SPINA A.	€ 402,70	1	0
RED	€ 5.049,25	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 1.064,00	1	€ 3.985,25
SISTEMA	€ 40,00	NATOLI M.	€ 40,00	1	0

ANNO 9 RATA 102 - 104

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
RED	€ 5.049,25	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 1.506,70	3 € 4.520,10	€ 528,90

ANNO 9 RATA 105

CREDITORE	CREDITO	DEBITORE	IMPORTO RATE	NUMERO RATE	RESIDUO
RED	€ 528,90	NATOLI A. E NATOLI M.	€ 528,90	1	0

Lo scrivente per il resto si riporta alla propria relazione asseverativa del 22/03/2022 e, nuovamente,

VERIFICATA

La completezza della documentazione depositata;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 L. 03/2012;

la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente del sig. Spina Alessandro, della continuità nell'erogazione della pensione a Natoli Mario, della continuità nell'erogazione della pensione di invalidità per Natoli Antonella e Pisciotta Margherita (entrambe le posizioni non sono più rivedibili dall'INPS), per il sostentamento della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori, pari ad € 1.506,70 mensili;

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della relazione già deposita, come integrata con l'aggiornamento dell'elenco creditori e dei crediti, va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 29/04/2022

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno